



*Corte dei Conti*  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Cristina ZUCCHERETTI	presidente
Nicola BONTEMPO	consigliere
Francesco BELSANTI	consigliere, relatore
Vincenzo DEL REGNO	consigliere
Paolo BERTOZZI	primo referendario
Fabio ALPINI	referendario

nell'adunanza del 31 ottobre 2019;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, il quale stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che “qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”;

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTE le proprie deliberazioni n. 1 del 12 gennaio 2016, n. 1 del 12 gennaio 2017 e n. 1 del 25 gennaio 2018, con le quali sono stati approvati i programmi di attività della Sezione regionale di controllo per il 2016, 2017 e 2018;

VISTE le “linee-guida” per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2015 e 2016, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 30 maggio 2016 n. 22 e 5 aprile 2017 n. 6;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i “criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013”, i cui principi vengono confermati con i relativi adattamenti anche per l'analisi dell'esercizio 2015 e 2016;

VISTE le disposizioni procedurali relative al riaccertamento straordinario dei residui conseguenti all'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal d.lgs. 126/2014;

VISTA la pronuncia specifica di accertamento adottata a seguito dell'istruttoria svolta sul rendiconto degli esercizi 2015 e 2016 del **Comune di CAMPIGLIA MARITTIMA (LI)**, con deliberazione del 2 agosto 2019, n. 281;

VISTA la comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia specifica di accertamento inviata all'ente in data 2 agosto 2019;

VISTA la delibera dell'ente del 9 ottobre 2019, n. 69 ed i suoi allegati (documentazione inoltrata alla Sezione in data 11 ottobre 2019 – Prot. Sez. n. 8827-8828-8829), in ordine ai provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul rendiconto 2015 e 2016 come rappresentato nella relazione dell'organo di revisione, nei prospetti ad essa allegati e negli atti acquisiti in sede istruttoria;

ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del competente settore della Sezione di controllo;

CONSIDERATO che l'ente non ha chiesto di partecipare all'adunanza del 31 ottobre 2019;

UDITO il relatore, cons. Francesco Belsanti;

### CONSIDERATO

Dalla “specifica pronuncia di accertamento” di cui alla deliberazione citata nelle premesse, che deve considerarsi integralmente richiamata, sono emerse le seguenti criticità di bilancio:

- per l'esercizio 2015 è stato accertato che l'ente ha effettuato una diversa ripartizione della composizione interna del risultato di amministrazione accertato al 1 gennaio 2015 e non ha correttamente determinato la partizione interna del risultato conseguito al 31 dicembre 2015. E' stato, infatti, accertata la non corretta definizione della parte vincolata che ha evidenziato la minore apposizione di risorse vincolate derivanti da leggi e principi contabili per 72.826,24 euro e di risorse vincolate derivanti da trasferimenti per 9.844,26 euro, con la conseguente rideterminazione del disavanzo effettivo di amministrazione (parte disponibile negativa) di complessivi 905.383,43 euro, con un peggioramento di 82.670,50 euro rispetto all'entità del disavanzo definito dall'ente;

- per quanto riguarda il disavanzo effettivo di amministrazione al 1 gennaio 2015 pari a complessivi 1.171.848,63 euro, definito interamente quale maggior disavanzo scaturito dall'operazione di riaccertamento straordinario dei residui, l'ente aveva previsto il relativo ripiano, per la quota di 394.850,28 euro mediante l'impiego di maggiori residui attivi reimputati in FPV e, per la restante quota di 776.998,50 euro, avvalendosi delle indicazioni previste dal d.m. 2 aprile 2015, mediante la rateizzazione in trenta annualità con una rata costante di 25.899,95 euro;

- che, in esito al controllo istruttorio sul rendiconto 2015 e delle suddette misure di ripiano adottate dall'ente, la Sezione ha accertato che il disavanzo complessivamente realizzato al 31 dicembre 2015, pari a 905.383,43 euro, risulta qualificato in ordinario per la quota di 154.285,03 euro e come “maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario” per la quota di 751.098,40 euro;

- che, nelle memorie di contraddittorio, l'ente ha rappresentato di aver effettuato una puntuale analisi sulla formazione e successivo sviluppo delle diverse componenti del risultato di amministrazione, trovando pieno riscontro con le ricostruzioni effettuate dalla Sezione con l'esame istruttorio, eccetto la quota afferente le risorse vincolate destinate agli investimenti;

- che, in esito al suddetto controllo, l'ente ha quindi evidenziato, con apposito prospetto, che le risorse vincolate destinate agli investimenti allocate nel risultato di amministrazione 2015 e 2016, sono risultate sovrastimate rispetto a quelle effettivamente risultanti dalle carte contabili e che già i successivi rendiconti 2017 e 2018 risultano costruiti e approvati tenendo conto di tali valori rideterminati;

- che, sempre nelle suddette memorie di contraddittorio, l'ente, per quanto riguarda il risultato di amministrazione dell'esercizio 2015, ha, altresì, attestato che la rideterminazione delle risorse vincolate (derivanti da leggi e principi contabili e da trasferimenti), così come definite dalla Sezione, e la parte destinata ad investimenti (come rideterminata dall'ente in 3.353.370,52 euro), sarebbe stata sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale in sede di adozione delle misure correttive consequenziali alla pronuncia specifica di accertamento adottata dalla Sezione, (rideterminazione approvata con delibera CC n. 69/2019);

- che, anche per l'esercizio 2016, è stata rilevata la non corretta determinazione della composizione interna del risultato di amministrazione e, in particolare, per la parte accantonata l'ente ha effettuato un accantonamento al fondo inferiore di 682.333,33 euro rispetto all'ammontare minimo che per i nuovi principi contabili è da considerarsi congruo, per la parte vincolata, è emerso una minore allocazione di risorse vincolate derivanti da leggi e principi contabili per 158.950,19 euro, di risorse vincolate derivanti da trasferimenti per 18.591,61 euro e risorse vincolate derivanti dalla contrazione di mutui per 3.770,61 euro, nonché, per la parte destinata agli investimenti la minore riapposizione di risorse vincolate per 21.475,63 euro scaturite dalla violazione del disposto normativo in merito all'impiego delle entrate da permessi di costruire per il finanziamento di spese correnti;

- che le errate determinazioni delle poste accantonate, vincolate e destinate agli investimenti hanno comportato, altresì, la non corretta determinazione del disavanzo effettivo di amministrazione al 31 dicembre 2016 accertato dalla Sezione nella misura negativa di 1.621.659,42 euro, con un peggioramento rispetto a quello determinato dall'ente di 885.121,37 euro;

- che il disavanzo complessivamente realizzato dall'ente al 31 dicembre 2016, pari a 1.621.659,42 euro, tenuto conto della quota di ripiano del maggior disavanzo scaturito dal riaccertamento straordinario dei residui programmata per l'esercizio 2016, è stato qualificato per 896.460,97 euro come disavanzo ordinario (con un incremento rispetto al precedente esercizio 2015 di 742.175,94 euro) e per 725.198,45 euro come "maggior disavanzo derivante dal riaccertamento";

- che, anche per quanto riguarda il rendiconto dell'esercizio 2016, l'ente ha dichiarato che la rideterminazione delle risorse vincolate (derivanti da leggi e principi contabili, da trasferimenti e dalla contrazione di mutui), così come definite dalla Sezione, e la parte destinata ad investimenti (nella misura complessiva di 5.324.522,47 euro, riferita alla quota ricostituire di 21.475,63 euro accertata dalla Sezione e alla quota di 5.303.046,84 euro rideterminata dall'ente), sarebbe stata sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale in sede di adozione delle misure correttive consequenziali alla pronuncia specifica di accertamento adottata dalla Sezione;

- che, in riferimento alla rideterminazione del risultato di amministrazione 2015 e 2016 e, in particolare, per ciò che riguarda la quota destinata ad investimenti, l'organo consiliare ha approvato la nuova definizione con la delibera del 9 ottobre 2019, n. 69, unitamente all'adozione delle misure correttive consequenziali alla pronuncia specifica di accertamento adottata dalla Sezione;

- che, in riferimento alla corretta quantificazione e rappresentazione delle componenti del risultato di amministrazione l'ente, con suddetta delibera del 9 ottobre 2019, n. 69, il Consiglio comunale ha proceduto alla riapprovazione della composizione del risultato di amministrazione tenendo conto della ricostruzione della parte vincolata e destinata ad investimenti come rappresentato dall'ente nelle memorie di contraddittorio. In particolare, per l'esercizio 2015, l'ente ha proceduto alla rettifica della determinazione della parte vincolata e destinata agli investimenti, con la conseguente ridefinizione della parte disponibile:

Rendiconto 2015 - Risultato di amministrazione pari a 4.309.354,89 euro

- parte accantonata per complessivi 751.882,33 euro;
- parte vincolata per complessivi 488.568,55 euro;
- parte destinata agli investimenti per complessivi 3.353.370,52 euro;
- parte disponibile negativa per complessivi 284.466,51 euro;

- che, anche in riferimento alla corretta quantificazione e rappresentazione delle componenti del risultato di amministrazione 2016, il Consiglio comunale, con la richiamata delibera consiliare n. 69/2019, ha proceduto alla riapprovazione della composizione del risultato di amministrazione tenendo conto della ricostruzione della parte vincolata e destinata ad investimenti come rappresentato dall'ente nelle memorie di contraddittorio. Ciò ha comportato la determinazione della parte vincolata e destinata agli investimenti, con la conseguente ridefinizione della parte disponibile e, in particolare:

Rendiconto 2016 – Risultato di amministrazione pari a 6.817.035,91 euro

- parte accantonata per complessivi 1.284.077,65 euro;
- parte vincolata per complessivi 791.112,31 euro;
- parte destinata agli investimenti per complessivi 5.324.522,47 euro;
- parte disponibile negativa per complessivi 582.676,52 euro;

- che, in relazione alle modalità e alla tempistica del ripiano, qualora dal riaccertamento sia emerso un disavanzo derivante dalla cancellazione di residui da reimputare agli esercizi successivi (cosiddetto disavanzo tecnico), l'ente dovrà procedere secondo quanto indicato nel principio contabile destinando il surplus che deriva dalla reimputazione di residui attivi in misura superiore ai residui passivi alla copertura del disavanzo accertato al momento della loro cancellazione;

- che quanto disposto a seguito del riaccertamento straordinario dei residui vincola comunque l'ente al rispetto delle determinazioni assunte in ordine al finanziamento del disavanzo accertato, salvo le rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza delle risultanze effettive della gestione e dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento;

- che, le suddette rideterminazioni della composizione del risultato di amministrazione 2015 e 2016 comportano, altresì, una specifica valutazione sul grado di riassorbimento del disavanzo effettivo di amministrazione scaturito dal riaccertamento straordinario dei residui;

- che, in conseguenza di quanto disposto dal decreto, dell'articolazione del risultato di amministrazione dopo il riaccertamento straordinario dei residui al 1 gennaio 2015 e del relativo disavanzo effettivo di amministrazione (cosiddetto extradeficit) conseguito dall'ente, nonché quanto previsto dall'ente con il piano di rientro adottato ai sensi del decreto ministeriale, il disavanzo realizzato al termine dell'esercizio 2015, pari a 284.466,51 euro, si deve ritenere interamente ascrivibile alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui;

- che, invece, per quanto riguarda il disavanzo realizzato al termine dell'esercizio 2016, pari a 582.676,52 euro, si deve ritenere suddiviso in disavanzo ascrivibile alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui per la quota di 258.566,56 euro e in disavanzo ordinario della gestione per la quota di 324.109,96 euro;

- che, sebbene al termine dell'esercizio 2015 il disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui risulta recuperato in misura maggiore rispetto alla quota annuale stabilita dall'organo consiliare nella programmazione di ripiano, la gestione dell'esercizio 2016 ha, altresì, generato ulteriore disavanzo ordinario della gestione;

- che l'ente, in merito alla corretta qualificazione del disavanzo effettivo di amministrazione accertato al termine dell'esercizio 2015 ha valutato tale risultato riconducibile alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, mentre non ha correttamente esaminato il disavanzo effettivo accertato al termine dell'esercizio 2016, ritenendolo, infatti, anch'esso interamente riconducibile al disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui;

- che l'ente, nella valutazione dei disavanzi 2015 e 2016, ha ritenuto di non dover deliberare ulteriori piani di recupero, in considerazione del risultato effettivo di amministrazione positivo conseguito con il rendiconto 2017, di cui fornisce specifica attestazione, specificando, altresì, il completo recupero del disavanzo di amministrazione;

- che per quanto riguarda i necessari aggiustamenti dei bilanci degli esercizi successivi, per gli effetti che su di questi si andranno conseguentemente a produrre, l'ente ha dichiarato che in base alle risultanze dell'istruttoria della deliberazione della Sezione *“saranno successivamente ricostruiti e, nel caso, nuovamente riapprovati i prospetti dimostrativi dei risultati di amministrazione 2017 e 2018 allegati ai rispettivi rendiconti”*;

## RITENUTO

- che l'irregolarità segnalata e riferita al disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2015 e 2016, non può ritenersi completamente rimossa nonostante l'attività posta in essere dall'ente, che, con la delibera di consiglio adottata ai sensi del d.m. 2 aprile 2015, ha individuato l'arco temporale e le modalità per il ripiano del disavanzo;

- che la deliberazione assunta dall'ente ai sensi del d.m. 2 aprile 2015 ha individuato le modalità di finanziamento solo in relazione ad una quota del disavanzo rinviando l'individuazione delle fonti di finanziamento della restante quota alla predisposizione del bilancio di previsione di ogni singolo esercizio;

- che in ogni caso l'ente dovrà procedere, nel periodo di tempo individuato, all'adeguamento degli atti di programmazione in coerenza con quanto previsto nella citata delibera di ripiano e nei successivi atti integrativi e al reperimento effettivo delle risorse ivi indicate, al fine di consentire il completo riassorbimento del disavanzo accertato;

- che l'ente dovrà inoltre procedere, nel periodo di tempo individuato, all'adeguamento delle modalità di finanziamento del disavanzo in coerenza con le eventuali quote di disavanzo tecnico riassorbite attraverso la reimputazione dei residui negli esercizi in cui sono esigibili;

- che per i provvedimenti adottati dall'ente, richiamati in premessa e riferiti alla determinazione delle componenti del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 e 2016 occorre *prendere atto* della rettifica formale del risultato di amministrazione nelle sue componenti e della conseguente rettifica del risultato di amministrazione effettivo (quota disponibile negativa);

- che, per quanto concerne i necessari aggiustamenti degli esercizi successivi per gli effetti che su di questi tali misure correttive andranno conseguentemente a produrre, occorre *prendere atto* di quanto dichiarato dall'ente circa la già avvenuta approvazione dei rispettivi rendiconti tenendo conto della corretta definizione del risultato di amministrazione 2015 e 2016, nonché dell'eventuale verifica e correzione che eventualmente verrà disposta dall'ente con successivi autonomi provvedimenti;

- che per quanto riguarda la copertura del disavanzo effettivo di amministrazione conseguito al termine della gestione 2016, di complessivi 582.676,52 euro, suddiviso nella quota di 258.566,56 euro come ascrivibile alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui e nella quota di 324.109,96 euro scaturito dalla gestione ordinaria dell'esercizio 2016, occorre *prendere atto* di quanto dichiarato dall'ente, nella richiamata delibera consiliare n. 69/2019, circa l'avvenuto completo ripiano, di entrambe le quote, nel successivo esercizio 2017; risultanze di rendiconto approvate con delibera del Consiglio comunale del 24 aprile 2018, n. 28;

- che la valutazione appena espressa circa i provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul risultato di amministrazione 2015 e 2016, nonché sul dichiarato già avvenuto finanziamento del disavanzo effettivo di amministrazione 2016 per effetto della successiva gestione 2017, attiene agli esercizi presi in esame, e non considera in modo analitico le risultanze del rendiconto 2017, come pure del successivo esercizio 2018, che saranno oggetto di successiva valutazione ma che l'ente dovrà comunque prendere in considerazione con gli strumenti ordinariamente previsti;

## DELIBERA

Dalla valutazione dei provvedimenti correttivi che l'ente ha adottato ai sensi dell'art. 148-bis del Tuel, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla l. 7 dicembre 2012 n. 213, riferiti alla corretta determinazione del risultato di amministrazione 2015 e 2016, la Sezione, allo stato degli atti, *prende atto* di quanto adottato dall'ente per rimuovere le irregolarità riscontrate e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

Sulla base di quanto segnalato dall'ente circa i criteri e le modalità di ripiano del disavanzo accertato al 31 dicembre 2015 e 2016, la Sezione, pur ritenendo non rimossa l'irregolarità riscontrata, *prende atto* di quanto adottato dall'ente finalizzato al completo finanziamento del disavanzo nel tempo, rinviando alle successive attività di controllo la valutazione sugli atti assunti per la completa definizione delle modalità di ripiano del disavanzo (sia ordinario che straordinario) e sull'effettività delle misure correttive assunte.

Per quanto riguarda i necessari aggiustamenti dei bilanci dei successivi esercizi l'effettività di tali misure verrà comunque valutata in sede di verifica dei questionari



che l'organo di revisione è tenuto a trasmettere in ordine ai successivi rendiconti e, con particolare riferimento a quanto dichiarato dall'ente circa la già corretta determinazione delle risultanze dei successivi atti di rendiconto e delle eventuali ulteriori rettifiche che verranno operate autonomamente dall'ente, della corretta valutazione del disavanzo effettivo di amministrazione conseguito al termine dell'esercizio 2016, nonché del suo completo finanziamento avvenuto per effetto della gestione 2017 come risultante dal rendiconto della gestione approvato dall'organo consiliare (delibera CC n. 28/2018).

## DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso in Firenze, nell'adunanza del 31 ottobre 2019.

Il relatore  
f.to Francesco Belsanti

Il presidente  
f.to Cristina Zuccheretti

Depositata in segreteria il 31 ottobre 2019

Il funzionario preposto al servizio di supporto  
f.to Claudio Felli